

Testo aggiornato con deliberazioni 407/2015/R/gas e 344/2017/R/gas

**DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014
310/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DELLE
RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (di seguito: regio decreto 2578/25);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: decreto 22 maggio 2014);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A, di approvazione del Piano strategico triennale 2012-2014 (di seguito: Piano strategico triennale 2012-2014);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura dle gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la memoria dell’Autorità 13 gennaio 2014, I/2014/I/COM (di seguito: memoria I/2014/I/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 5/2014/R/COM);
- la segnalazione dell’Autorità 13 febbraio 2014, 58/2014/I/GAS (di seguito: segnalazione 58/2014/I/GAS).
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
- il parere dell’Autorità 16 maggio, 2014 217/2014/I/gas;
- il documento per la consultazione 24 maggio 2012, 212/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 212/2012/R/GAS);

- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 341/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 56/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 13 giugno 2013, 257/2013/R/GAS;
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 359/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS (di seguito: documento 53/2014/R/GAS);
- il documento per la consultazione 17 aprile 2014, 178/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 178/2014/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 77/2012/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 5/2014/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13, ivi incluse le disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 93/2014/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13, integrativi rispetto a quelli adottati nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS;
- con la medesima deliberazione 93/2014/R/GAS, l’Autorità ha fatto confluire nel procedimento di cui al punto precedente le attività connesse all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16, e di cui all’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 145/13;
- parallelamente a tali procedimenti, con la deliberazione 44/2012/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019, con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali, rinviando a un successivo provvedimento l’adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito;
- nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas da applicare con riferimento alle gestioni per ambito nel quarto periodo di regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 5, comma 14, del decreto 226/11 prevede che qualora il valore di rimborso al gestore uscente (di seguito: VIR) superi di oltre il 25% il valore delle

immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel decreto 226/11 al valore di rimborso sono rese pubbliche;

- l'articolo 24, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
- l'Autorità, nel documento per la consultazione 212/2012/R/GAS, ha segnalato, in coerenza con il suo mandato istituzionale di tutela dei clienti finali, l'intento di sviluppare una metodologia di analisi dei valori di rimborso al gestore uscente finalizzata a verificare i costi che vengono posti in capo ai clienti finali e a individuare eventuali situazioni anomale, ipotizzando di applicare la procedura di calcolo del valore di rimborso in fase di sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;
- l'Autorità, nel documento per la consultazione 341/2012/R/GAS, ha ipotizzato l'adozione di una procedura di verifica degli scostamenti VIR-RAB, articolata in due stadi:
 - determinazione dello scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione *standard*;
 - analisi degli scostamenti;
- nel medesimo documento per la consultazione 341/2012/R/GAS l'Autorità, in caso di scostamenti tra VIR e valore a costi di sostituzione *standard* compreso in un intervallo determinato sulla base di una ragionevole soglia di tolleranza definita dalla medesima Autorità, ha ipotizzato di procedere al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB senza ulteriori analisi; negli altri casi l'Autorità ha invece ipotizzato di procedere ai necessari approfondimenti ai fini di valutare la reale integrale riconoscibilità di tali costi ai fini tariffari;
- nel documento per la consultazione 56/2013/R/GAS l'Autorità, in merito al riconoscimento in tariffa della differenza tra VIR e RAB, ha ribadito quanto già indicato nei precedenti documenti per la consultazione 212/2012/R/GAS e 341/2012/R/GAS;
- in risposta al documento per la consultazione 56/2013/R/GAS è stato evidenziato che il mancato riconoscimento di tale differenza al gestore entrante costituirebbe un'importante barriera all'ingresso di nuovi operatori nel settore della distribuzione del gas ed è stata segnalata l'esigenza che eventuali attività di verifica dell'Autorità (in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 14, del decreto 226/11) dovrebbero essere svolte prima della pubblicazione dei bandi di gara. Sempre nell'ambito di tale consultazione è stata segnalata l'esigenza che i valori di VIR riportati nel bando di gara debbano essere interamente riconosciuti dal sistema tariffario;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/GAS, l'Autorità, in relazione alle esigenze di certezza del VIR per i soggetti che partecipano alla gara, ha, da un lato, concordato sull'esigenza che non possano esserci interventi, volti a

limitarne l'ammissibilità ai fini tariffari, dopo il processo che ha portato alla fissazione del livello del VIR come riportato nei bandi di gara. Nel medesimo documento, tuttavia, l'Autorità ha comunque precisato che le limitazioni al riconoscimento tariffario del VIR da parte dell'Autorità siano per contro giustificate qualora l'Autorità abbia pubblicato osservazioni critiche a cui poi non abbiano fatto seguito azioni correttive da parte dell'Ente locale concedente.

CONSIDERATO CHE:

- nella segnalazione 58/2014/I/GAS, l'Autorità ha sottoposto al Governo e, per opportuna conoscenza al Parlamento, osservazioni integrative rispetto a quanto già evidenziato nella memoria I/2014/I/COM, con riferimento al Disegno di Legge AC 1920-A *"Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"*;
- nella segnalazione di cui al punto precedente, l'Autorità, oltre a confermare il giudizio positivo sugli effetti di contenimento tariffario in relazione al trattamento dei contributi privati, ha evidenziato incertezze sia in relazione all'effettiva valorizzazione delle reti messe a gara (e dunque all'onere complessivamente posto a carico dei clienti del servizio), sia in relazione al potenziale contenzioso amministrativo che potrebbe attivarsi in esito alle valutazioni dell'Autorità e a come queste saranno tenute in conto dalle stazioni appaltanti (Enti locali). In particolare l'Autorità ha segnalato le criticità connesse al testo dell'articolo 1, comma 16, come risultante in esito all'emendamento 1151 (NF) approvato dalle Commissioni VI Finanze e X Attività Produttive;
- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il VIR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;

- la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 178/2014/R/GAS l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per la definizione delle procedure e dei metodi di analisi parametrica e per indici al fine della valutazione degli scostamenti tra VIR e RAB in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13;
- il medesimo documento per la consultazione ha individuato gli obiettivi specifici, definiti in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dall'Autorità nel Piano strategico triennale 2012-2014, segnatamente:
 - promuovere la tutela degli interessi degli utenti;
 - promuovere la concorrenza per il mercato;
 - facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio definito in base alle disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge 159/07;
 - tenere conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti il servizio.

CONSIDERATO CHE:

- sul piano metodologico, nel documento per la consultazione 178/2014/R/GAS l'Autorità ha individuato le condizioni per il confronto tra VIR e RAB. In particolare, VIR e RAB devono:
 - essere riferite al perimetro oggetto di trasferimento a titolo oneroso tra gestore uscente e gestore entrante;
 - risultare omogenee sul piano degli elementi del capitale investito netto e dei contributi considerati;
 - essere riferite allo stesso orizzonte temporale;
- in relazione al calcolo della RAB, ai fini del confronto con il VIR, nel medesimo documento è stato precisato che:
 - deve essere considerata solo la RAB relativa alla porzione di rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante;
 - i dati della RAB raccolti ai fini tariffari dall'Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario. Nel mese di maggio 2014 l'Autorità ha avviato una raccolta dati destinata alle imprese distributrici, finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie per disaggregare i valori della RAB in modo funzionale alle esigenze di confronto tra VIR e RAB;
 - in attesa della messa a disposizione delle stazioni appaltanti dei dati disaggregati da parte dell'Autorità, le imprese distributrici che gestiscono il servizio sono comunque nella condizione di poter disaggregare i costi storici, come comunicati ai fini tariffari, tra i diversi perimetri proprietari

- e identificare la quota del capitale investito relativo alla porzione di rete che sarà oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore uscente;
- devono essere considerati i seguenti elementi:
 - immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo);
 - immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo);
 - contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo);
 - rispetto ai contributi, è precisato che il valore storico originario deve essere pari a quello dichiarato dai gestori ai fini tariffari e deve tener conto da un lato delle rettifiche richieste dall'Autorità a seguito dei confronti con i dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'altro delle valutazioni d'ufficio dei contributi privati, attivate in caso di mancata compilazione delle sezioni dei questionari tariffari dedicati ai contributi;
 - sempre in relazione ai contributi è precisato che, per quanto riguarda le nuove disposizioni tariffarie introdotte con la deliberazione 573/13/R/GAS, in particolare con riferimento alle due opzioni previste per il trattamento dei contributi, la quota dei contributi non soggetti a rilascio immediato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 della RTDG, in caso di scelta dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 2.2. della medesima deliberazione, deve essere comunque sottratta ai fini della determinazione della RAB da confrontare al VIR;
 - alla consultazione hanno partecipato imprese distributrici e loro associazioni (di seguito: operatori), una società patrimoniale delle reti e un'associazione degli Enti locali;
 - nell'ambito della consultazione, in relazione agli aspetti metodologici relativi all'identificazione di fattispecie con scostamento tra VIR e RAB:
 - due operatori non hanno espresso osservazioni o non hanno rilevato elementi di contrarietà rispetto a quanto prospettato nel documento;
 - un operatore e una società patrimoniale delle reti hanno proposto che il confronto tra VIR e RAB sia effettuato non a livello di singolo Comune, ma a livello d'ambito;
 - un'associazione degli Enti locali ha segnalato che molto probabilmente il numero di casi di scostamento tra VIR e RAB inferiori al 10% non sarà molto numeroso e ciò potrà portare ritardi rispetto all'avvio delle gare;
 - alcuni operatori hanno segnalato criticità nel processo di puntuale perimetrazione della porzione di cespiti soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, in particolare in relazione al fatto che nella parte di rete di proprietà del gestore sono compresi beni destinati a essere trasferiti all'Ente locale, che non risulterebbero identificati in modo separato sul piano contabile; pertanto, essi segnalano l'opportunità di un'analisi puntuale, anche in contraddittorio con l'Ente locale concedente;
 - con riferimento al trattamento dei contributi, due operatori hanno segnalato l'esigenza che non ci siano trattamenti differenziati dei contributi ai fini tariffari e ai fini del confronto con il VIR;
 - in merito all'allineamento temporale, alcuni operatori hanno segnalato l'esigenza che l'Autorità precisi in modo puntuale la metodologia da

utilizzare, tenendo conto del processo di ammortamento, di eventuali dismissioni e alienazioni, di riclassifiche e di nuovi investimenti.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 178/2014/R/GAS l'Autorità, in relazione all'alta probabilità segnalata da un'associazione di Enti locali che la soglia di attenzione nello scostamento tra VIR e RAB, individuata a +10% dal decreto-legge 145/13, sia superata in un numero consistente di casi, al fine di contenere i costi dell'azione amministrativa e semplificare le procedure (anche al fine di poter assicurare la massima celerità nelle attività di verifica), ha ipotizzato che le informazioni relative a tali scostamenti siano trasmesse alla stessa Autorità per il tramite delle stazioni appaltanti, sia nel caso in cui le medesime abbiano ricevuto la delega dal singolo Ente locale ai sensi dell'articolo 2 del decreto 226/11, sia in caso contrario;
- nell'ambito della consultazione, in merito all'ipotesi di trasmissione dei dati all'Autorità per il tramite della stazione appaltante, si è rilevato un generale consenso. Solo un'associazione di Enti locali ha sostenuto che anche le singole amministrazioni locali debbano essere poste nella condizione di poter inviare osservazioni sullo scostamento tra VIR e RAB. Tale soggetto ha evidenziato criticità operative che potrebbero emergere, per le stazioni appaltanti, qualora i casi di superamento della soglia di tolleranza dello scostamento tra VIR e RAB fossero numerose. Lo stesso soggetto segnala che in ogni caso è il singolo Ente locale che deve approvare con delibera il VIR, la documentazione tecnica connessa e il piano di sviluppo.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 178/2014/R/GAS l'Autorità, tenuto conto della probabile elevata numerosità dei casi da esaminare e delle già richiamate esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, ha ipotizzato lo sviluppo di una procedura multi-stadio, così articolata:
 - verifica formale della documentazione;
 - *test* parametrico di congruità del VIR;
 - riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento VIR-RAB;
 - verifica dell'applicazione delle linee guida;
 - analisi per indici;
 - analisi di dettaglio;
- sulla base dell'ipotesi illustrata in consultazione, in un primo stadio viene effettuata una verifica formale sulla completezza della documentazione trasmessa all'Autorità. Questa prima fase si applica a tutti i casi pervenuti. In caso di incompletezza della documentazione acquisita, gli Uffici dell'Autorità procedono a richiedere opportune integrazioni;
- in un secondo stadio viene effettuato (sulla documentazione acquisita che risulti completa e integrata in seguito a eventuali richieste) un *test* parametrico di congruità del VIR, fondato sulle relazioni statistiche identificate nel modello di stima dei valori dei cespiti relativi all'intero territorio nazionale riportato nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS; a tal fine si prevede l'adozione

di un coefficiente correttivo, fissato pari a 1,1, per tener conto dei margini di variabilità insiti nell'adozione di logiche parametriche rispetto agli effetti di specifiche condizioni locali;

- in un terzo stadio, per le situazioni nelle quali lo scostamento tra VIR e RAB ecceda la soglia di attenzione fissata in via parametrica (in esito alle verifiche condotte nel secondo stadio), l'Autorità procede al riallineamento delle vite utili utilizzate per il calcolo del VIR e della RAB e verifica se, a valle di tale riallineamento, permanga uno scostamento superiore al 10%;
- in un quarto stadio, per i casi residui (in esito alle verifiche del terzo stadio), l'Autorità procede a verificare se il VIR sia stato calcolato applicando le linee guida oppure se siano state introdotte deroghe ovvero se il calcolo sia stato determinato sulla base di clausole contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, nei limiti di ammissibilità previste dalle linee guida. Tale stadio, secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 178/2014/R/GAS, si fonda su autodichiarazioni della puntuale applicazione delle linee guida, in relazione alle quali sono previsti controlli a campione volti a verificarne la veridicità;
- in un quinto stadio, per i casi residui (per i quali, in esito al quarto stadio, sia stata dichiarata la non applicazione delle linee guida), l'Autorità effettua analisi per indici, con disaggregazione dei costi lordi che compongono il VIR per tipologia di cespiti (fabbricati industriali, impianti di prelievo e riduzione, condotte, impianti di derivazione, gruppi di riduzione finale e gruppi di misura) e valutazione, per confronto con dati medi relativi a realtà similari, di specifici *driver*;
- in un ultimo stadio di analisi sono svolti specifici approfondimenti delle valutazioni di dettaglio fornite dagli Enti locali. In tale fase possono essere previsti specifici incontri di approfondimento con gli Enti locali interessati;
- se in esito alle analisi l'Autorità giudica non congruo il valore del VIR, segnala la necessità di procedere a una sua revisione, illustrandone le motivazioni;
- per quanto riguarda la tempistica, l'Autorità ha previsto un termine di 90 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della consultazione, rispetto al *test* parametrico di congruità:
 - due operatori hanno condiviso l'approccio descritto dall'Autorità per lo svolgimento del *test* parametrico;
 - un operatore da un lato ha condiviso l'approccio individuato dall'Autorità, ma, dall'altro lato, ha sostenuto che potrebbe essere più efficace e corretto confrontare il VIR con valori parametrici calcolati sulla base delle relazioni statistiche descritte nel documento per la consultazione 178/2014/R/GAS con riferimento all'area meridionale o comunque con quella delle aree del mezzogiorno; ciò in quanto in tali aree, in seguito alla contribuzione pubblica, sono presenti prezziari ufficiali approvati dal Ministero dello sviluppo economico;
 - due operatori, pur condividendo in linea generale l'approccio descritto per il *test* parametrico, hanno segnalato che l'utilizzo, prospettato dall'Autorità, della quota di altitudine di 600 metri, in un'ottica *on/off*, a

- meno di una sua “robusta” fondatezza statistica sulla base dei numeri di tutte le realtà nazionali, potrebbe non essere del tutto rappresentativo;
- un operatore ha segnalato che l’approccio dell’Autorità potrebbe comportare che risultino positivamente verificate situazioni con scostamenti tra VIR e RAB molto elevati. Tale circostanza, esclusi i casi nei quali non tutti i cespiti hanno concorso alla RAB, potrebbe dar luogo a comportamenti opportunistici da parte degli operatori intenzionati a uscire dal mercato. Pertanto un simile approccio andrebbe adottato con estrema prudenza, prevedendo comunque ulteriori verifiche laddove la differenza tra VIR e RAB, anche in caso di esito positivo del *test* parametrico, sia comunque sensibilmente superiore al 10%;
 - un operatore ha ritenuto opportuno far precedere al *test* parametrico il riallineamento delle vite utili. In relazione al *test* parametrico il medesimo soggetto ha sostenuto che il livello della soglia di attenzione sarebbe eccessivamente basso rispetto ai risultati che si otterrebbero determinando valori di sostituzioni con metodologie coerenti con le linee guida nella versione posta in consultazione dal Ministero dello sviluppo economico ed ha evidenziato che l’altezza di 600 metri non terrebbe sufficientemente conto delle caratteristiche tecniche che un impianto deve avere per garantire l’erogazione del servizio in comuni montani;
 - un’associazione di Enti locali ha sostenuto che la tempistica di 90 giorni prevista dall’Autorità sia eccessivamente lunga, evidenziando l’esigenza di semplificare la procedura prevista. Secondo tale soggetto, inoltre, sarebbe molto complesso e difficile trovare denominatori che accomunino realtà impiantistiche di grandi città con quelle di Comuni più piccoli o addirittura di montagna. Sempre secondo tale soggetto lo scostamento tra VIR e RAB deriverebbe da grandezze disomogenee, con la metodologia di calcolo del VIR prevista dal decreto 226/11 che tende a tutelare il valore del bene di chi lo deve cedere, magari anticipatamente rispetto alla scadenza naturale della concessione, e la metodologia di calcolo della RAB che serve a definire le tariffe e quindi normalizza una serie di valori in quanto questo meccanismo deve valere per più anni senza incidere sulle proprietà private e pubbliche.

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito della consultazione, rispetto alla procedura di valutazione degli scostamenti a valle del *test* parametrico o di congruità:
 - un operatore ha ritenuto condivisibile il processo descritto dall’Autorità. Il medesimo soggetto ha sostenuto che dovrebbe essere attentamente verificato il rispetto delle linee guida, ferma restando la possibilità di prevedere deroghe qualora il calcolo del VIR sia stato effettuato sulla base di clausole contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, purché adeguatamente descritte;
 - un operatore ha chiesto di chiarire se la dichiarazione relativa all’applicazione delle linee guida debba essere sottoscritta sia dalla stazione appaltante sia dal gestore. Il medesimo soggetto ha sostenuto che la verifica della puntuale applicazione delle linee guida ministeriali

dovrebbe riguardare tutti i casi ed essere svolta prima dell'indizione della gara, per evitare il rischio di scoprire solo a distanza di tempo la non fondatezza della dichiarazione, con possibili contenziosi e tutte le conseguenze del caso in capo al gestore subentrante. In relazione all'analisi per indici e di dettaglio, il soggetto ha proposto di limitare l'analisi alle categorie di cespiti più rilevanti (condotte e impianti di derivazione);

- un operatore non ha condiviso il richiamo a dati medi nella parte di analisi per indici e ha proposto che, una volta concluso l'*iter* procedurale, nel caso in cui il valore del VIR non risulti congruo, l'Autorità proceda, in maniera automatica, a riconoscere ai fini tariffari un valore del VIR coincidente con il valore di riferimento della RAB calcolato secondo il criterio parametrico, utilizzando i dati relativi all'area sud del Paese; ciò al preteso fine non solo di garantire maggior certezza dei tempi di definizione del procedimento di verifica, ma anche di contenere i costi dell'azione amministrativa;
- un operatore non ha condiviso l'impostazione del documento per la consultazione nella parte in cui attribuisce al rispetto della puntuale applicazione della metodologia e delle valorizzazioni previste dalle linee guida il valore di verifica di conformità del VIR e consente agli operatori che utilizzino la metodologia prevista dalle linee guida lo strumento dell'autodichiarazione; secondo tale soggetto la possibilità di autodichiarazione dovrebbe essere estesa anche ai casi in cui il VIR è stato determinato sulla base di accordi tra le parti. In caso contrario, si introdurrebbe un'ipotesi di regolazione asimmetrica non giustificata dall'obiettivo della promozione della concorrenza. Il medesimo soggetto ha sostenuto che alla metodologia delle linee guida non possa essere assegnato il valore di modello cui orientare la verifica di conformità, essendo tale approccio inopportuno e in contrasto con il quadro normativo che si è andato delineando con l'emanazione del decreto-legge 145/13, che identificherebbe il modello delle linee guida come una metodologia da applicare in assenza di convenzioni, e non piuttosto come modello cui le convenzioni devono uniformarsi. In merito all'analisi per indici, il soggetto ha evidenziato l'importanza dell'omogeneità temporale delle consistenze prese a riferimento;
- un operatore si è dichiarato contrario all'adozione della modalità dell'autocertificazione, che potrebbe favorire comportamenti opportunistici da parte dei gestori;
- un operatore ha sostenuto che l'impostazione relativa alla verifica di puntuale applicazione delle linee guida descritta nel documento per la consultazione non risulterebbe perfettamente allineata con le previsioni del decreto-legge 145/13. Tale provvedimento stabilirebbe, infatti, che l'applicazione delle linee guida ministeriali sia prevista solo laddove il valore del VIR o parte di esso non sia desumibile dalla valutazione riportata nelle convenzioni o nei contratti in essere stipulati tra le parti, cui deve necessariamente essere data priorità di applicazione. Secondo tale soggetto, il modulo di autocertificazione dovrebbe contemplare la possibilità di specificare, da parte degli Enti locali, i casi per i quali non si

sia potuto fare integrale utilizzo delle clausole previste nelle convenzioni e nei contratti vigenti e, pertanto, si sia dovuto far ricorso all'applicazione delle linee guida;

- un'associazione di Enti locali ha sostenuto che il documento per la consultazione non avrebbe tenuto conto della realtà delle concessioni e del fatto che le linee guida non fossero ancora disponibili. Secondo tale soggetto, l'analisi dei casi anomali rischierebbe di procrastinare di molto la pubblicazione dei bandi di gara d'ambito.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 113/2013/R/GAS ha adottato disposizioni in materia di bandi di gara ai sensi di quanto previsto dal comma 9.2 del decreto 226/11 e con la deliberazione 155/2014/R/GAS ha disciplinato l'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorità ai sensi delle disposizioni del richiamato comma 9.2 medesimo decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello sviluppo economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014*" (di seguito: *Linee Guida 7 aprile 2014*), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
- il capitolo 1 delle *Linee Guida 7 aprile 2014* individua gli obiettivi perseguiti dalle medesime:
 - fornire, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, modalità operative per la valorizzazione industriale delle reti che, nel rispetto delle norme, rappresentino un giusto equilibrio fra le esigenze delle imprese uscenti, che dovessero cedere la rete in seguito alla gara, e quelle dei clienti finali e dell'impresa vincitrice della gara d'ambito;
 - ridurre il contenzioso tra gestore uscente ed Ente locale concedente che rappresenta gli interessi dei clienti finali e della futura impresa aggiudicataria della gara;
 - limitare le risorse complessive da parte degli Enti locali e imprese e, nello stesso tempo, aumentarne l'efficacia, concentrando le risorse nella verifica dei dati di input più importanti, nella corretta applicazione delle medesime *Linee Guida 7 aprile 2014*;
 - abbreviare i tempi per la preparazione della gara;
 - aumentare la trasparenza e l'omogeneità di applicazione, pur tenendo conto delle specificità locali importanti;
 - dare una ragionevole certezza alle imprese uscenti;
 - facilitare la verifica da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13;
- il medesimo capitolo 1 delle *Linee Guida 7 aprile 2014* precisa che le modalità operative adottate per la valutazione del VIR tengono conto delle specifiche caratteristiche dei componenti dell'impianto e del contesto territoriale in cui è

- installato; tale aspetto appare coerente con le esigenze manifestate nell'ambito della consultazione di tenere in adeguata considerazione le specificità e differenze territoriali che caratterizzano i diversi ambiti;
- il capitolo 2 definisce in modo dettagliato l'ambito di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014, distinguendo i seguenti casi:
 - casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto 226/11, cioè i casi in cui è prevista alla scadenza naturale della concessione la devoluzione onerosa di una porzione di impianto al gestore entrante, la cessazione del servizio è anticipata rispetto alla scadenza naturale e per cui:
 - i. i documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012 non prevedevano alcuna disposizione metodologica o la prevedevano solo per alcuni aspetti del calcolo del valore di rimborso; in questo ultimo caso le Linee Guida 7 aprile 2014 si applicano per gli aspetti metodologici non previsti o per l'applicazione operativa degli aspetti metodologici generali;
 - ii. gli atti integrativi stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 164/00 (21 giugno 2000), presentino solo un valore, anche se indicizzato, senza specificare la metodologia dettagliata applicata;
 - iii. i documenti contrattuali, per la valutazione del valore di rimborso, facciano riferimento generico all'articolo 24, comma 4, del regio decreto 2578/25 o indichino genericamente che la valutazione debba essere effettuata a prezzi di mercato, senza fornire la metodologia dettagliata, A tale categoria appartengono i casi in cui un accordo successivo al 20 giugno 2000 ha sostituito gli atti precedenti in cui era definita la scadenza naturale e gli atti di concessione vigenti, stipulati prima dell'11 febbraio 2012, prevedono una metodologia riconducibile ai criteri di cui all'articolo 24, comma 4, del regio decreto 2578/25;
 - casi in cui gli atti di concessione ancora in vigore prevedano alla scadenza naturale la devoluzione gratuita al Comune dell'intero impianto o di una sua porzione, ma in cui la cessazione effettiva del servizio è anticipata per disposizione di legge; in particolare nei due seguenti casi:
 - i. gli atti di concessione prevedano l'applicazione del regio decreto 2578/25 in caso di cessazione anticipata del servizio (caso in cui si applica il secondo periodo dell'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto 226/11);
 - ii. gli atti di concessione non riportino alcuna modalità di calcolo in caso di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale (caso in cui si applica l'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto 226/11);
 - casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto 226/11, cioè i casi di cessazione del servizio alla scadenza naturale o successivamente, per cui gli atti di concessione ancora in vigore prevedano esplicitamente, come modalità di calcolo del rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento, l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 24, comma 4, del regio decreto 2578/25;
 - il capitolo 2 delle Linee Guida 7 aprile 2014 precisa poi che:

- ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto 226/11, nei casi in cui gli atti di concessione vigenti, stipulati prima dell'11 febbraio 2012, riportino previsioni solo su aspetti particolari per il calcolo del valore di rimborso le Linee Guida 7 aprile 2014 si applicano per gli elementi non definiti in tali atti;
- nei casi non previsti nei punti precedenti, qualora i documenti contrattuali facciano riferimento all'applicazione di un prezzario regionale, di una provincia autonoma o della CCIAA provinciale, senza specificarne le modalità applicative, valgono comunque le previsioni contenute nelle Linee Guida 7 aprile 2014 per l'utilizzo del prezzario;
- il capitolo 5 delle Linee Guida 7 aprile 2014 precisa che la valutazione del VIR per la pubblicazione del bando di gara debba essere, in linea generale, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno t in cui è pubblicato il bando e che tutte le informazioni necessarie per la determinazione del VIR dovuto al gestore uscente, quali lo stato di consistenza, il valore residuo dei contributi pubblici e privati, il valore residuo degli eventuali premi pagati ai Comuni e il calcolo del degrado dei cespiti debbano essere aggiornate all'anno $t-1$;
- il capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 individua la documentazione che il gestore uscente deve presentare ai fini della verifica da parte dell'Ente locale. In particolare è precisato che il gestore deve presentare per ciascuna lavorazione le quantità derivati da eventuale computo metrico, il prezzo originario derivato dal prezzario di riferimento, il prezzo utilizzato nelle valutazioni in seguito al trattamento su spese generali ed utile di impresa e l'identificazione della voce del prezzario di riferimento utilizzata;
- nel medesimo capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 è previsto che il gestore, oltre allo stato di consistenza e ad ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica da parte dell'Ente locale concedente, deve presentare:
 - una nota che integra le informazioni contenute nello stato di consistenza necessarie per il calcolo del valore di rimborso nello specifico impianto;
 - una nota sugli scostamenti metodologici dalle Linee Guida 7 aprile 2014 in cui sono riportate in dettaglio eventuali modalità di calcolo che si discostano da quanto previsto nelle medesime Linee Guida e le previsioni puntuali che giustificano tali scostamenti;
 - tabella in formato *Excel* riassuntiva dei principali dati della valutazione e indicatori;
 - eventuale nota che fornisca gli elementi giustificativi di eventuali differenze tra VIR e RAB, qualora gli indicatori segnalino scostamenti significativi;
- l'ultimo paragrafo del capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 prevede che qualora il VIR relativo alla porzione di impianto che passa al gestore subentrante sia superiore al 110% del valore della RAB relativa alla medesima porzione di impianto, soggetta a trasferimento a titolo oneroso a fine concessione, che passa in proprietà al gestore subentrante, le informazioni di dettaglio, incluse le note sopra richiamate e la tabella *Excel*, sono trasmesse dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante all'Autorità, per consentire la verifica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 145/13, secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle osservazioni formulate in sede di consultazione, secondo cui sarebbe complesso e difficile trovare denominatori che accomunino realtà impiantistiche di grandi città con quelle di Comuni più piccoli o addirittura di montagna, gli Uffici dell'Autorità hanno condotto ulteriori approfondimenti da cui è emerso che l'applicazione del modello di stima illustrato nel documento 53/2014/R/GAS tende a sottostimare il valore dell'immobilizzato lordo nelle località con un numero elevato di punti di riconsegna;
- tali approfondimenti hanno consentito di individuare un modello econometrico specifico, fondato sulla base degli stessi criteri illustrati nel documento 53/2014/R/GAS e costruito prendendo a campione il sottoinsieme delle località con oltre 50.000 punti di riconsegna, con parametri significativi statisticamente, da impiegare ai fini della stima del valore dell'immobilizzato lordo per le località con oltre 50.000 punti di riconsegna.

CONSIDERATO CHE:

- il regime giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale, delineato dalla legislazione nazionale, è caratterizzato dalla presenza di (almeno) due soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di specifici e distinti interessi generali. In particolare:
 - l'Autorità di regolazione, la quale persegue la promozione e la tutela della concorrenza, la promozione dell'efficienza nei servizi e la tutela dei consumatori, ed è pertanto intestataria di funzioni di regolazione dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti; tale attività incide direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali si traduce l'espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio, quali gli *standard* qualitativi minimi;
 - l'Ente locale, titolare del servizio, persegue finalità di natura politica ("*attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo*"), ponendo vincoli ed obblighi in capo all'operatore economico, i quali costituiscono il contenuto tipico dell'atto di assenso (che generalmente assume la forma della concessione) col quale il titolare autorizza il gestore ad esercitare il servizio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 13 del decreto 226/11 individua le condizioni economiche oggetto di gara;
- secondo quanto indicato nell'articolo 13, comma 1, del decreto 226/11 le condizioni economiche oggetto di gara comprendono anche l'entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità;
- l'articolo 13, comma 1, lettera a, del decreto 226/11 stabilisce che la quota annua di ammortamento della differenza tra il valore complessivo dei VIR da riconoscere ai gestori uscenti e la somma delle RAB sia uno degli elementi che

concorrono alla determinazione dell'entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità;

- l'Autorità nel documento per la consultazione 359/2013/R/GAS ha ipotizzato di introdurre una specifica componente tariffaria destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11;
- l'Autorità, in ultimo nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS, ha confermato il proprio orientamento volto a prevedere un riconoscimento asimmetrico della differenza tra VIR e RAB, distinguendo tra (i) i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente, rispetto a (ii) i casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidono. Su questo tema l'Autorità intende compiere una attenta valutazione, esaminando i diversi profili di criticità e coordinando il proprio intervento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alla natura e all'ampiezza delle verifiche cui l'Autorità è tenuta ai sensi del decreto-legge 145/13, e del conseguente ambito delle responsabilità di quest'ultima (rispetto a quella dell'Ente locale che affida il servizio):
 - in via preliminare sia opportuno ricordare che, come emerge dall'assetto legislativo sopra richiamato e ribadito anche nelle Linee Guida 7 aprile 2014, la puntuale valutazione della congruità delle valutazioni dei VIR rientra nelle competenze, e quindi nelle relative responsabilità, attribuite alle amministrazioni locali concedenti, titolari del servizio; tali amministrazioni, infatti, dispongono anche delle risorse economiche necessarie per svolgere in dettaglio tali analisi, a tal fine appositamente riconosciute dall'Autorità mediante il c.d. corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11;
 - poiché le verifiche cui è tenuta l'Autorità si svolgono, invece, a livello centrale e successivamente alle valutazioni svolte *in loco* da parte delle amministrazioni locali competenti (nei termini precisati nel precedente punto), le verifiche che residuano in capo all'Autorità devono essere orientate in coerenza con le finalità istituzionali che quest'ultima persegue, di tutela dei clienti finali e di promozione della concorrenza;
 - pertanto, le attività di cui l'Autorità è responsabile non possano che limitarsi a valutazioni di coerenza fondate su evidenze e note rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalle stazioni appaltanti, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, i quali dispongono tra l'altro del potere di accedere agli impianti per verificare gli stati di consistenza, come previsto dall'articolo 4 del decreto 226/11 e che hanno piena responsabilità in relazione alla determinazione del VIR;
 - sia pertanto necessario procedere, nei limiti individuati nei punti precedenti, alla definizione:
 - degli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;

- delle modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13;
- delle procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione agli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%:
 - confermare l'approccio delineato nel documento per la consultazione 178/2014/R/GAS che prevede analisi degli scostamenti riferite ai singoli comuni e non a livello d'ambito; ciò in ragione del fatto che valutazioni aggregate per ambito potrebbero condurre al riconoscimento di VIR non fondati sul piano economico-tecnico, con conseguenze negative per i clienti finali e con potenziali ricadute anche sulla concorrenza in fase di gara;
 - ribadire che, diversamente da quanto affermato da alcuni soggetti in sede di consultazione, non c'è discontinuità nel trattamento dei contributi tra quanto previsto dalla regolazione tariffaria e quanto previsto ai fini del confronto tra VIR e RAB, in quanto nel caso delle imprese che abbiano optato per l'opzione di cui alla lettera b) del comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/GAS la quota di contributi non soggetta a rilascio immediato ai sensi dell'articolo 13 della RTDG è comunque soggetta a restituzione ai clienti finali, seppur con differimento temporale;
 - con riferimento all'allineamento temporale di VIR e RAB:
 - i. precisare che, tenuto conto di quanto previsto nel capitolo 5 delle Linee Guida 7 aprile 2014, secondo cui in linea generale la valutazione del VIR è aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno t in cui è pubblicato il bando, e tenuto conto che di norma i valori della RAB sono riferiti all'anno $t-2$ rispetto a quello di applicazione delle tariffe, ai fini del confronto tra VIR e RAB debbano essere acquisite le variazioni della RAB (a seguito del processo di ammortamento, di eventuali dismissioni e alienazioni, di riclassifiche, di nuovi investimenti, di entrate in esercizio di lavori in corso e di nuovi lavori in corso) dall'anno $t-2$ all'anno $t-1$;
 - ii. prevedere che il confronto sia effettuato tra grandezze omogenee dal punto di vista dei prezzi a cui le medesime sono valutate e che, di conseguenza, nel caso in cui i prezzi siano riferiti ad anni diversi i medesimi vadano corretti applicando opportunamente il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- in relazione alle modalità di acquisizione dei dati relativi ai VIR, precisare che la previsione secondo cui l'acquisizione dei medesimi avvenga per il tramite delle stazioni appaltanti non comporta alcuna assunzione di responsabilità in capo a queste ultime, le quali svolgono un ruolo meramente operativo di soggetto che trasferisce materialmente atti e documenti formati e prodotti dal singolo Ente locale concedente, il quale resta quindi centro di imputazione delle responsabilità

a esso ascritte dalla legge (tranne ovviamente il caso di delega resa ai sensi dell'articolo 2 del decreto 226/11); tale scelta operativa, peraltro, presenta diversi vantaggi, in quanto:

- poiché la trasmissione dei dati sarebbe subordinata all'individuazione della stazione appaltante, si favorisce una scansione temporale degli invii degli scostamenti tra VIR e RAB coerente con le scadenze delle gare;
- favorisce l'immediata comparazione di dati relativi a territori contigui;
- consente di evitare distanze temporali troppo elevate tra la data di valutazione dello scostamento e data in cui viene pubblicato il bando di gara, con conseguente necessità di riconciliazione temporale di dati su basi pluriennali;
- consente l'utilizzo di strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni da un numero limitato di soggetti, con conseguente contenimento dei costi;
- in relazione alle tempistiche per l'effettuazione delle verifiche da parte dell'Autorità sugli scostamenti tra VIR e RAB, prevedere un termine ordinario di 90 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione, tenuto conto della complessità delle valutazioni e della possibilità che possano pervenire contemporaneamente pluralità di richieste;
- prevedere che le priorità ai fini dell'analisi siano definite in funzione della scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara e, a parità di scadenza, in base alla data di ricevimento della documentazione da parte dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- in relazione alla definizione delle procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB:
 - sia necessario prevedere che, ai fini della verifica dell'Autorità, l'Ente locale concedente, per il tramite della stazione appaltante, fermo restando che la responsabilità per i dati trasmessi è, come già detto, in capo al singolo Ente locale concedente (tranne il caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11), renda disponibile la documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore deve fornire all'Ente locale, corredata di una relazione sottoscritta dall'Ente locale in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale medesimo e di eventuali osservazioni da questo formulate;
 - sia opportuno prevedere che la verifica sia condotta secondo una logica multi-stadio e in particolare, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e degli elementi emersi a seguito della pubblicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014, che sia articolata come segue:
 - verifica formale della documentazione;
 - *test* parametrico di coerenza del VIR;
 - riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento VIR-RAB;
 - analisi per indici;
 - verifica applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - esame delle giustificazioni riportate dagli Enti locali concedenti;

- in relazione alla verifica formale della documentazione, sia necessario prevedere che:
 - in caso di documentazione incompleta, l'Autorità ne dia comunicazione alla Stazione appaltante;
 - a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea l'Ente locale concedente, per il tramite della stazione appaltante, fermo restando che la responsabilità per i dati trasmessi è, come già detto, in capo al singolo Ente locale concedente (tranne il caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11), provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica di cui al punto precedente;
- in relazione all'effettuazione del *test* parametrico di coerenza del VIR, alla luce delle osservazioni prevenute, sia opportuno:
 - prevedere che il valore parametrico di confronto sia determinato sulla base delle analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011, come illustrate nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS, in particolare applicando i parametri stimati sulla base dell'analisi di regressione a livello nazionale, in quanto l'impiego di stime fondate sui dati di un solo ambito, nello specifico l'ambito meridionale, come proposto da un operatore, condurrebbe a una sovrastima strutturale del valore parametrico di confronto del VIR, non adeguata nel contesto di un *test* preliminare di ammissibilità, e tenendo conto che le specificità locali saranno valutate più puntualmente negli stadi successivi delle verifiche;
 - confermare l'utilizzo di variabili *dummy* che distinguono le località in funzione dell'altitudine, identificando una soglia pari a 600 metri, in quanto risultano significative sul piano statistico;
 - tenuto conto degli approfondimenti svolti per le località con un numero elevato di punti di riconsegna, prevedere che il valore parametrico di confronto con riferimento alle località con più di 50 mila punti di riconsegna sia determinato sulla base di un'analisi econometrica *ad hoc* condotta sulla base degli stessi criteri illustrati nel documento 53/2014/R/GAS, prendendo a campione il sottoinsieme di tali località;
 - prevedere, con riferimento a quanto emerso in sede di consultazione in merito alla discrezionalità nella determinazione del coefficiente di maggiorazione dei valori dell'immobilizzato stimati con il modello parametrico, di fondare la determinazione di tale coefficiente su basi statistiche; in particolare fissare tale coefficiente a un valore pari a 1,05, che riflette l'incremento della variabile dipendente assumendo come parametri delle variabili indipendenti quelli corrispondenti all'estremo superiore dell'intervallo di confidenza utilizzato nella regressione, pari al 95%;
- in relazione al riallineamento delle vite utili:

- sia opportuno procedere a tale fase solo successivamente all'effettuazione del *test* parametrico, in quanto tale sequenza risulta più efficiente sul piano della gestione amministrativa;
- o in relazione all'effettuazione dell'analisi per indici:
 - sia opportuno fare riferimento agli indici individuati nella Tabella 18 delle Linee Guida 7 aprile 2014, in quanto le medesime Linee Guida hanno identificato le verifiche dei dati di *input* più importanti, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse complessive da parte di Enti locali e imprese, e, in particolare, a:
 - i. costo medio costruzione condotte (euro/m);
 - ii. costo medio impianto derivazione d'utenza (euro);
 - iii. costo medio impianto derivazione d'utenza per punto di riconsegna (euro/pdr);
 - iv. costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
 - v. costo per rinterri e rinfiacco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
 - vi. ripristino *binder* (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
 - vii. ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- o in relazione alla verifica dell'applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 sia opportuno:
 - acquisire una attestazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, sotto propria responsabilità, sull'applicazione o meno delle Linee Guida 7 aprile 2014, nei casi previsti; tale attestazione risulta sufficiente ai fini dell'Autorità, atteso che essa costituisce un atto proveniente da una Pubblica Amministrazione, reso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e sottoposti, in quanto tali, a specifiche responsabilità;
 - prevedere comunque che siano svolti controlli a campione sulla veridicità delle attestazioni rilasciate dagli Enti locali.

RITENUTO CHE:

- in relazione alle implicazioni delle verifiche condotte sugli scostamenti tra VIR e RAB sull'ammissibilità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari successivi all'aggiudicazione delle gare, che saranno definiti dall'Autorità con futuri provvedimenti:

- sia necessario prevedere che valutazioni del VIR, presentate dagli Enti locali sotto la propria responsabilità, che risultino compatibili con i *test* parametrici di coerenza del VIR, con le verifiche successive al riallineamento delle vite utili o all'analisi per indici, come descritte nei punti precedenti, siano considerate idonee ai fini dei successivi riconoscimenti tariffari, le cui modalità saranno definite in esito al procedimento avviato con la deliberazione 44/2012/R/GAS; a tal fine, in coerenza con gli orientamenti finali espressi nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS, potranno comunque essere adottate logiche di tipo asimmetrico, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente, rispetto ai casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidono;
- sia necessario prevedere che nei casi di valutazioni del VIR diverse da quelle individuate al punto precedente, qualora effettuate in applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014, secondo quanto risulta dalle attestazioni rilasciate dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, sotto la propria responsabilità, o qualora ritenute comunque giustificabili sulla base della documentazione trasmessa, tali valutazioni siano ritenute idonee ai fini dei successivi riconoscimenti tariffari;
- nei casi di valutazione del VIR diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, prevedere che l'Autorità segnali alla stazione appaltante che, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni a quel momento disponibili, lo scostamento della differenza tra VIR e RAB risulta non motivato e, dunque, non riconoscibile ai fini tariffari;
- sia necessario prevedere che, nel caso in cui a seguito di segnalazioni dell'Autorità alle stazioni appaltanti di giudizi di non idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari, non siano adottate azioni correttive che conducano a valutazioni compatibili con i criteri identificati dall'Autorità, l'Autorità proceda al riconoscimento ai fini tariffari:
 - del valore del VIR calcolato in coerenza con le Linee Guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - del valore parametrico determinato sulla base della metodologia individuata dall'Autorità, negli altri casi.

RITENUTO CHE:

- in relazione alle implicazioni sullo svolgimento delle gare delle valutazioni dell'Autorità in esito alle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB:
 - ai fini della trasparenza nel processo di gara sia necessario prevedere che le osservazioni dell'Autorità derivanti dalle verifiche rispetto ai VIR condotte ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 siano rese pubbliche;
 - sia necessario che le medesime osservazioni siano trasmesse alle stazioni appaltanti affinché ne tengano conto nella predisposizione dei bandi di gara, come previsto dal decreto-legge 145/13;

- sia opportuno integrare le disposizioni contenute nella deliberazione 113/2013/R/GAS con specifiche disposizioni volte a consentire l'accertamento da parte dell'Autorità del rispetto delle osservazioni formulate alle stazioni appaltanti in relazione alle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB;
- sia opportuno prevedere che eventuali osservazioni relative al grado di recepimento nei bandi di gara delle osservazioni formulate dall'Autorità in relazione alla verifica dello scostamento tra VIR e RAB siano rese pubbliche;
- eventuali ipotesi di mancato riconoscimento integrale della differenza tra VIR e RAB, nei casi in cui il medesimo riconoscimento integrale sia compatibile con quanto previsto in esito al richiamato procedimento avviato con la deliberazione 44/2012/R/GAS, siano rese pubbliche dall'Autorità contestualmente alla formulazione delle proprie osservazioni agli Enti locali e alle stazioni appaltanti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che con successivo provvedimento vengano determinati i valori di riferimento per l'effettuazione dell'analisi per indici, prendendo a riferimento gli indici individuati nella Tabella 18 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di definire con propria determina le modalità operative e procedurali per l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB contenute nella presente deliberazione;
- prevedere che sia definito un piano per le verifiche a campione sui dati trasmessi all'Autorità

DELIBERA

SEZIONE I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 164/00, le definizioni riportate nella Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione 573/2013/R/GAS e le seguenti definizioni:

- **RAB** è il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
- **stazione appaltante** è la stazione appaltante di cui all'articolo 1, del decreto 226/11;
- **VIR** è il valore di rimborso al gestore uscente, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 La presente deliberazione disciplina:
- gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13;
 - le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.

SEZIONE II

ASPETTI METODOLOGICI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE CON SCOSTAMENTO TRA VIR E RAB SUPERIORE AL 10%

Articolo 3

Ambito geografico di riferimento

- 3.1 Le analisi sugli scostamenti tra VIR e RAB vengono effettuate per singolo Comune.

Articolo 4

Porzione della RAB di località rilevante ai fini del confronto

- 4.1 Ai fini del confronto con il VIR si considerano solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, comma 2 e comma 1-bis, del decreto 226/11.

Articolo 5

Composizione della RAB

- 5.1 Ai fini della determinazione della RAB di ciascuna località sono rilevanti le seguenti tipologie di cespiti:
- a) terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
 - b) fabbricati industriali;
 - c) impianti principali e secondari;
 - d) condotte stradali;
 - e) impianti di derivazione (allacciamenti);
 - f) gruppi di misura convenzionali;
 - g) gruppi di misura elettronici.
- 5.2 La RAB di ciascuna località, rilevante ai fini della comparazione con il VIR è pari alla somma algebrica delle seguenti poste:
- a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo);
 - b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo);
 - c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo).

Articolo 6

Data di riferimento della RAB

- 6.1 La RAB è riferita, di norma, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'anno t in cui è pubblicato il bando di gara, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014 in relazione al VIR. Su richiesta motivata della stazione appaltante, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB può essere riferita alla medesima data.

Articolo 7

Determinazione della consistenza dei contributi pubblici e privati ai fini della determinazione della RAB

- 7.1 Il valore storico originario dei contributi è pari a quello dichiarato dai gestori ai fini tariffari e tiene conto sia delle eventuali rettifiche richieste dall'Autorità a seguito dei confronti con i dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sia delle valutazioni d'ufficio dei contributi privati, secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria.
- 7.2 Il valore dei contributi, ove applicabile, riflette le valutazioni d'ufficio dei contributi privati, previste dall'articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012.
- 7.3 Ai fini della determinazione della RAB, nel caso in cui l'impresa distributrice che gestisce il servizio abbia optato per l'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, lo *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 è calcolato secondo la seguente formula:

$$ST_{t,c}^{CONT} = ST_{2011,c}^{CONT} - \sum_t QA_{t,c}^{CONT}$$

dove:

- $ST_{2011,c}^{CONT}$ è lo *stock* di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre 2011;
- $QA_{t,c}^{CONT}$ è la quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice c per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui al comma 2.2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS.

Articolo 8

Allineamento temporale dei valori della RAB

8.1 Ai fini dell'aggiornamento dei valori della RAB all'anno t , di pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall'articolo 39 della RTDG per l'aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a copertura dei costi di capitale di località. In particolare, l'aggiornamento viene effettuato in funzione:

- a) del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- b) del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola impresa distributrice c nelle singole località i nell'anno t ;
- c) del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati percepiti, indipendentemente dal trattamento contabile;
- d) del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012;
- e) limitatamente alle imprese che hanno optato, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, per l'opzione degrado dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti prima dell'anno 2012, calcolato in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 13 della RTDG.

SEZIONE III

PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI SCOSTAMENTI TRA VIR E RAB AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 145/13

Articolo 9

Documentazione necessaria per le verifiche

- 9.1 Ai fini delle verifiche sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
- a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche.
 - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011.
- 9.2 Nei casi di Comuni dell'ambito, diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna, che abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna, e nel caso di valutazione mediante applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014 l'Ente locale trasmette all'Autorità solo la documentazione di cui alla lettera c), del precedente comma 9.1, precisando di aver applicato per la valutazione degli impianti esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014.
- 9.3 In relazione alle attestazioni di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui al precedente comma 9.2, l'Autorità, a campione, richiede l'invio della documentazione prevista dal precedente comma 9.1, lettere a), b), d), e) ed f), ai fini delle verifiche disciplinate dalla presente deliberazione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB relativi ai Comuni di uno stesso ambito all'Autorità da parte della stazione appaltante, fermi restando i poteri di controllo dell'Autorità anche successivi ai fini di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 10

Acquisizione della documentazione necessaria per le verifiche

- 10.1 Fermo restando che la responsabilità per i dati trasmessi è in capo al singolo Ente locale concedente, tranne il caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, la documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 è trasmessa all'Autorità da parte della stazione appaltante, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità.

Articolo 11

Tempi per le verifiche

- 11.1 L'Autorità effettua le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità di cui al comma 11.2 della presente deliberazione.
- 11.2 Le verifiche sono effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione.

Articolo 12

Iter procedurale di verifica dell'Autorità

- 12.1 L'iter procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprende i seguenti stadi:
- a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) *test* parametrico di congruità del VIR;
- ed eventualmente:
- c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
 - d) analisi per indici;
 - e) verifica applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
 - f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
 - g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti.

Articolo 13

Verifica formale di completezza

- 13.1 Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, l'Autorità lo segnala alla stazione appaltante.
- 13.2 A seguito della segnalazione di cui al comma 13.1 è necessaria una nuova acquisizione della documentazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10 della presente deliberazione.
- 13.3 Alla documentazione di cui al comma 13.2 si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente deliberazione.

Articolo 14

Test parametrico di congruità del VIR

- 14.1 Il *test* parametrico di congruità è effettuato confrontando il VIR con il valore parametrico determinato secondo la seguente formula:

$$\bar{Y}_i = 72,95 \times D_1 + 84,71 \times D_2 + 714,96 \times (D_1 X_i) + 1049,83 \times (D_2 X_i) + 1281,45 \times (D_3 X_i)$$

dove:

\bar{Y}_i rappresenta il valore stimato dell'immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località i ;

$$D_1 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri o ha un numero di} \\ & \text{punti di riconsegna superiore a 50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri e ha un} \\ & \text{numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri o ha un} \\ & \text{numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri e ha un numero di} \\ & \text{punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;} \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a} \\ & \text{50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila;} \end{cases}$$

X_i rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i .

Articolo 15

Allineamento vite utili

- 15.1 Per i casi in cui il valore del VIR risulti maggiore del valore parametrico, come individuato all'articolo 14, l'Autorità procede a ricalcolare il VIR sulla base di vite utili omogenee con quelle adottate ai fini della regolazione tariffaria.
- 15.2 Contestualmente al riallineamento delle vite utili, l'Autorità procede a verificare che nel VIR non siano compresi elementi che non rientrino nell'ambito dei cespiti di località, quali ad esempio i concentratori.
- 15.3 L'Autorità procede al confronto del VIR riallineato e corretto per tenere conto degli aggiustamenti di cui al comma 15.2, secondo quanto previsto al precedente punto 15.1, con la RAB, al fine di verificare se lo scostamento tra le due grandezze risulti superiore al 10%.

Articolo 16

Analisi per indici

- 16.1 Per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* previsti dagli articoli 14 e 15 della presente deliberazione, l'Autorità procede

all'analisi per indici. Ai fini dell'analisi per indici sono considerati i seguenti valori, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014:

- a) costo medio costruzione condotte (euro/m);
- b) costo medio impianto derivazione d'utenza (euro/impianto);
- c) costo medio impianto derivazione d'utenza per punto di riconsegna (euro/pdr);
- d) costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- e) costo per rinterri e rinfiacco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- f) ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- g) ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m).

Articolo 17

Dichiarazione sull'applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014

- 17.1 Per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 9.1, lettera c), di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari.

Articolo 18

Analisi delle giustificazioni di dettaglio

- 18.1 Per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente deliberazione e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 17, l'Autorità procede:
- a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

Articolo 19

Idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari

- 19.1 Le valutazioni del VIR che risultano compatibili con i *test* e le analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente deliberazione ovvero che risultino calcolati in coerenza con le Linee Guida 7 aprile 2014, secondo quanto indicato all'articolo 17 della presente deliberazione, ovvero che trovino giustificazione secondo quanto indicato all'articolo 18 della presente deliberazione sono considerati idonei ai fini del successivo riconoscimento tariffario, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, che sarà oggetto di uno specifico provvedimento che l'Autorità dovrà assumere nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 44/2012/R/GAS.
- 19.2 Nei casi di inidoneità l'Autorità procede a trasmettere le proprie osservazioni alla stazione appaltante affinché ne tenga conto nella predisposizione dei bandi di gara. Tali osservazioni sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.
- 19.3 L'Autorità, nell'ambito delle attività previste dal comma 9.2 del decreto 226/11, come disciplinato con la deliberazione 113/2013/R/GAS, procede a verificare che i valori del VIR riportati nei bandi di gara tengano conto delle osservazioni formulate dall'Autorità ai sensi della presente deliberazione.
- 19.4 Nel caso in cui la stazione appaltante non abbia tenuto conto delle osservazioni dell'Autorità, l'Autorità ne dà evidenza pubblica nell'ambito delle deliberazioni adottate ai sensi della deliberazione 113/2013/R/GAS, segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari.
- 19.5 Le osservazioni di cui al precedente punto 19.4 sono trasmesse alla stazione appaltante e sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità.

Articolo 20

Limitazioni al riconoscimento del VIR

- 20.1 Nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 19 della presente deliberazione, si considera:
- a) il valore calcolato applicando le Linee Guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - b) il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della presente deliberazione.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Disposizioni finali

- 21.1 Con separato provvedimento da adottarsi entro il 31 luglio 2014 l'Autorità identifica i valori soglia per ciascuno degli indici individuati al comma 16.1 della presente deliberazione, tenendo conto, per gli indicatori a), b) e c), della composizione per sezione scavo tipo e tipologia posa di condotte, come individuate nelle Linee Guida 7 aprile 2014 e, per gli indicatori d), e), f) e g), delle differenziazioni dei prezziari, in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014.
- 21.2 E' dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di predisporre i sistemi di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della presente deliberazione e di definire con propria determinazione le modalità operative e procedurali per l'*iter* di verifica, nonché di richiedere precisazioni e integrazioni sul contenuto della documentazione di cui al comma 9.1 della presente deliberazione.
- 21.3 Nelle more dell'adozione della determina, di cui all'articolo 10, comma 1, della presente deliberazione, del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità si stabilisce quanto segue:
- a) la documentazione di cui all'articolo 9 della presente deliberazione è trasmessa mediante uso della PEC, all'indirizzo gare_ambiti_gas.aeegsi@pec.energia.it o con altre modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling*;
 - b) i documenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono trasmessi in formato *pdf*;
 - c) il quadro sinottico dei dati rilevanti per le verifiche e i dati relativi alla Tabella 18 delle Linee guida 7 aprile 2014 sono trasmessi su foglio elettronico.
- 21.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'ANCI ed è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni